



Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica 2022: Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus Casa e Conto Termico

Relatore

Arch. Ph.D Teresa Cervino

Conto termico cos'è e quali interventi rientrano

Cosa incentiva (imprese e privati)

- impianto a pompa di calore;
- caldaia e stufa a biomassa;
- Impianto solare termico;
- Impianto ibrido a pompa di calore.
- Disponibilità del fondo
- Tempistica
- Modalità di accesso
- Erogazione degli incentivi
- Cumulabilità



**CON IL CONTO
TERMICO È
POSSIBILE
RIQUALIFICARE I
PROPRI EDIFICI E
MIGLIORARNE LE
PRESTAZIONI
ENERGETICHE**

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per **900 milioni** di euro annui, di cui **200** destinati alle PA.

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico **è stato rinnovato** rispetto a quello introdotto dal **D.M. 28/12/2012**.

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese fra le PA anche le società cooperative sociali e le cooperative di abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. E' stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (**Catalogo**).

Il limite massimo per l'erogazione degli incentivi in un'unica rata è di **5.000 euro** e i tempi di pagamento sono all'incirca di 2 mesi.

Ecobonus cos'è e quali interventi rientrano

COMPONENTI E TECNOLOGIE

ALIQUOTA DI
DETRAZIONE

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%



RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

SUPERBONUS 110%: FACCIAMO IL PUNTO....



Da Maggio i cambiamenti del Superbonus 110%

Il Sole 24 Ore Domenica 24 Aprile 2022 – N.112

1

TRACCIABILITÀ

Da maggio stop ai frazionamenti

A partire dal primo maggio, dopo la prima cessione i crediti trasferiti non potranno essere più spaccettati. Cioè, non potranno essere più oggetto di cessioni parziali. A ogni credito, inoltre, verrà attribuito un codice identificativo univoco, che dovrà essere indicato nelle comunicazioni di eventuali successive cessioni. In questo modo diventerà più semplice tracciare il percorso che i crediti hanno compiuto, in modo da rafforzare i presidi antifrode

2

TRASFERIMENTI

Quarta cessione per i correntisti

La legge di conversione del decreto Bollette ha introdotto la quarta cessione: sarà possibile solo tra banca e correntista e solo a condizione che siano state esaurite le precedenti tre cessioni. Si tratta di una modifica sottoposta a vincoli eccessivi, così sono già allo studio modifiche. La prima ipotesi è che sarà possibile la cessione ai correntisti anche prima del quarto step. La seconda è che sarà possibile effettuare anche cessioni di singole annualità, senza trasferire il credito in blocco

3

CESSIONI E SCONTI

Doppio termine per le opzioni

Entro il 29 aprile, termine già spostato in avanti dal 7 aprile, sarà possibile per i privati trasmettere le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura relativi agli interventi del 2021 (e le rate residue non fruite relative al 2020). Il termine deve tenere conto dei cinque giorni per le comunicazioni all'Enea. Questa scadenza non vale per i soggetti Ires e per le partite Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre del 2022: per loro ci sarà tempo fino al 15 ottobre

4

LAVORI EDILI

Indicazione del Ccnl in fatture e contratti

A partire dal 28 maggio per gli interventi edili di importo superiore ai 70mila euro, le agevolazioni saranno concesse soltanto se nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture sarà indicato che le opere sono state realizzate da imprese che applicano il contratto nazionale dell'edilizia. In questo modo, per la prima volta si crea un collegamento tra bonus edilizi e Ccnl. Questo adempimento diventa decisivo anche per l'apposizione del visto di conformità

Super Ecobonus 110%

31 marzo 2022

		Totale nazionale		
			% lavori realizzati	% edifici % Invest.
N. di asseverazioni		139.029		
Totale investimenti ammessi a detrazione		24.227.558.784,03 €		
Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione		16.980.627.928,21 €	70,1%	
Detrazioni previste a fine lavori		26.650.314.662,43 €	Onere a carico dello Stato	
Detrazioni maturate per i lavori conclusi		18.678.690.721,03 €		
di cui	Condomini			
	N. di asseverazioni condominiali	21.775		15,7%
	Tot. Inv. Condominiali	11.804.882.538,81 €		48,7%
	Tot. Lavori Condominiali realizzati	7.634.575.721,91 €	64,7%	
	Edifici unifamiliari			
	N. di asseverazioni in edifici unifamiliari	72.980		52,5%
	Tot. Inv. in edifici unifamiliari	8.128.194.018,45 €		33,5%
	Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati	6.056.740.293,18 €	74,5%	
	U.I. funzionalmente indipendenti			
	N. di asseverazioni in unità immob. Indipendenti	44.271		31,8%
	Tot. Inv. in unità immob. indipendenti	4.293.232.590,02 €		17,7%
	Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati	3.288.560.118,93 €	76,6%	
		Investimento medio		
Condomini		542.130,08 €		
Edifici unifamiliari		111.375,64 €		
U.I. funzionalmente indipendenti		96.976,18 €		

► 30% unifamiliari Superbonus:.



Faq aggiornate al 3 febbraio 2022

D. Si chiede conferma che **per il calcolo del 30%** dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle **unità unifamiliari** ai sensi dell'articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale **percentuale vada “commisurata all'intervento complessivamente considerato”** (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?

R. La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all' applicazione del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all'ampliamento temporale dell'agevolazione in taluni casi specifici. In particolare, la disposizione pro tempore vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, potevano fruire del *Superbonus* con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, **stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.**

**I massimali di costo:
Decreto MITE 14 febbraio 2022**

L'entrata in vigore del decreto N. 75 del MiTE: dall'allegato I all'allegato A

DECRETO 14 febbraio 2022.

Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese di cui all'art. 119, comma 13, lettera *a*) e all'art. 121, comma 1-*ter*, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all'art. 2.

STRUTTURA DEL DECRETO

Art. 1. Finalità

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Costi massimi ammissibili

Art. 4. Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus».

Art. 5. Aggiornamento ed entrata in vigore
ALLEGATO A - Costi massimi specifici



Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Aggiornamento ed entrata in vigore

1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all'allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.

2. Il presente decreto, di cui l'allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Costi massimi ammissibili

1. Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall'art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui all'allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l'asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell'allegato A al decreto ministeriale Requisiti tecnici.

4. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell'allegato A, l'asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

STRUTTURA DEL DECRETO

Art. 1. Finalità

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Costi massimi ammissibili

Art. 4. Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus».

Art. 5. Aggiornamento ed entrata in vigore

ALLEGATO A - Costi massimi specifici



Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus».

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5, comma 1, lettera f), dopo le parole «nonché quelle di cui all'art. 119, comma 15» sono aggiunte le seguenti: «e all'art. 121, comma 1-ter, lettera b)»;

b) all'art. 8, comma 1, le parole «dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) del decreto Rilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dai decreti adottati ai sensi dell'art. 119, commi 13, lettera a) e 13-bis, secondo periodo, del decreto Rilancio»;

c) all'allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:
«13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio;

Art. 4. Modifiche al decreto

b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l'asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all'art. 121 del decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I.



13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

13.4 Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all'art. 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016."»;

d) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«Allegato I

Costi massimi specifici

I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all'art. 119, comma 13-*bis*, terzo periodo, del decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.».

Art. 4. Modifiche al decreto



Costi massimi specifici

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche A, B, C	960 €/m ²
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche D, E, F	1.200 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	276 €/m ²
Interno	120 €/m ²
Copertura ventilata	300 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	144 €/m ²
Interno/terreno	180 €/m ²
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Zone climatiche A, B e C	
- Esterno/diffusa	180 €/m ²
- Interno	96 €/m ²
- Parete ventilata	240 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
- Esterno/diffusa	195 €/m ²
- Interno	104 €/m ²
- Parete ventilata	260 €/m ²
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi	
Zone climatiche A, B e C	
- Serramento	660 €/m ²
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
- Serramento	780 €/m ²
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m ²
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	276 €/m ²

16-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 63



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

Impianti a collettori solari		
Scoperti		900 €/m ²
Piani vetrati		1.200 €/m ²
Sottovuoto e a concentrazione		1.500 €/m ²
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)		
P _{nom} ≤ 35kWt		240 €/kWt
P _{nom} > 35kWt		216 €/kWt
Impianti con micro-cogeneratori		
Motore endotermico / altro		3.720 €/kWe
Celle a combustibile		30.000 €/kWe
Impianti con pompe di calore (*)		
Tipologia di pompa di calore	Esterno/Interno	
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento	Aria/Aria	720 €/kWt (**)
	Altro	1.560 €/kWt
Pompe di calore geotermiche		2.280 €/kWt
Impianti con sistemi ibridi (*)		1.860 €/kWt ¹
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)		
P _{nom} ≤ 35kWt		420 €/kWt
P _{nom} > 35kWt		540 €/kWt
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore		
Fino a 150 litri di accumulo		1.200 €
Oltre 150 litri di accumulo		1.500 €
Installazione di tecnologie di building automation		60 €/m ²

(*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m² per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m² negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

¹ Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.

ALLEGATO A DEL MITE



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA ALTA FORMAZIONE PROGETTI

A magnifying glass is positioned over a blue background. The lens of the magnifying glass shows a reflection of a window with multiple panes. The background is a gradient of blue, with the magnifying glass handle and frame visible in darker shades.

DL CORRETTIVO 25 /02 2022, n. 13
LEGGE Sostegni Ter 28/03/2022 n.25

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13: nuove misure sulla cessione del credito

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13

Misure urgenti per il **contrasto alle frodi** e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021) [\(GU Serie Generale n.47 del 25-02-2022\)](#)

Art. 1 Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Comma 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato **dai fornitori** che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, **cedibile dai medesimi ad altri soggetti**, **compresi** gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, **fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo** se effettuate a **favore di banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122 -bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- b) per **la cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva **la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione

Cessione del credito: perimetro dei «compratori» allargato

Cessione crediti bonus edilizi: ok a SGR, SICAV, SIM

Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti aprile 2022

PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

PREMESSA

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

HOME PAGE DELLA PIATTAFORMA

- 1. MONITORAGGIO CREDITI**
- 2. CESSIONE CREDITI**
- 3. ACCETTAZIONE CREDITI/SCONTI**
- 4. LISTA MOVIMENTI**

APPENDICE



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA ALTA FORMAZIONE PROGETTI

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13: sanzioni pesanti per chi assevera il falso e novità per le assicurazioni

Art. 2 Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti **modificazioni**:

a) dopo il comma 13-bis **e' inserito il seguente: «13-bis.1.** Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone **informazioni false o omette** di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero **attesta falsamente la congruità delle spese,** e' punito con la **reclusione da due a cinque anni** e con **la multa da 50.000 euro a 100.000 euro**. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata.»;

b) al comma 14, le parole **«con massimale adeguato** al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, **comunque, non inferiore a 500.000 euro»** sono sostituite dalle seguenti: **«per ogni intervento** comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale **pari agli importi dell'intervento** oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

sanzioni



Decreto «Energia e Bollette» è legge: le novità di rilievo!

DISEGNO DI LEGGE n.2588



Senato della Repubblica il rilancio delle politiche industriali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per

NOVITA' 1 :OK ALLA QUARTA CESSIONE MA SOLO PER LE BANCHE E A FAVORE DEI CORRENTISTI

« Art. 29-bis. – (Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – 1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

NOVITA' 2: Proroga cessioni del credito al 15 ottobre 2022: vale solo per aziende e titolari di partita Iva



AMBITO COMMERCIO
SASSARI

Articolo 29-ter.

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA)

1. All'articolo 10-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **per l'anno 2022**, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il **30 novembre 2022**, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma **comunque entro il 15 ottobre 2022** ».

NOVITA' 3: LE SONDE GEOTERMICHE RIENTRANO NEL SUPERBONUS

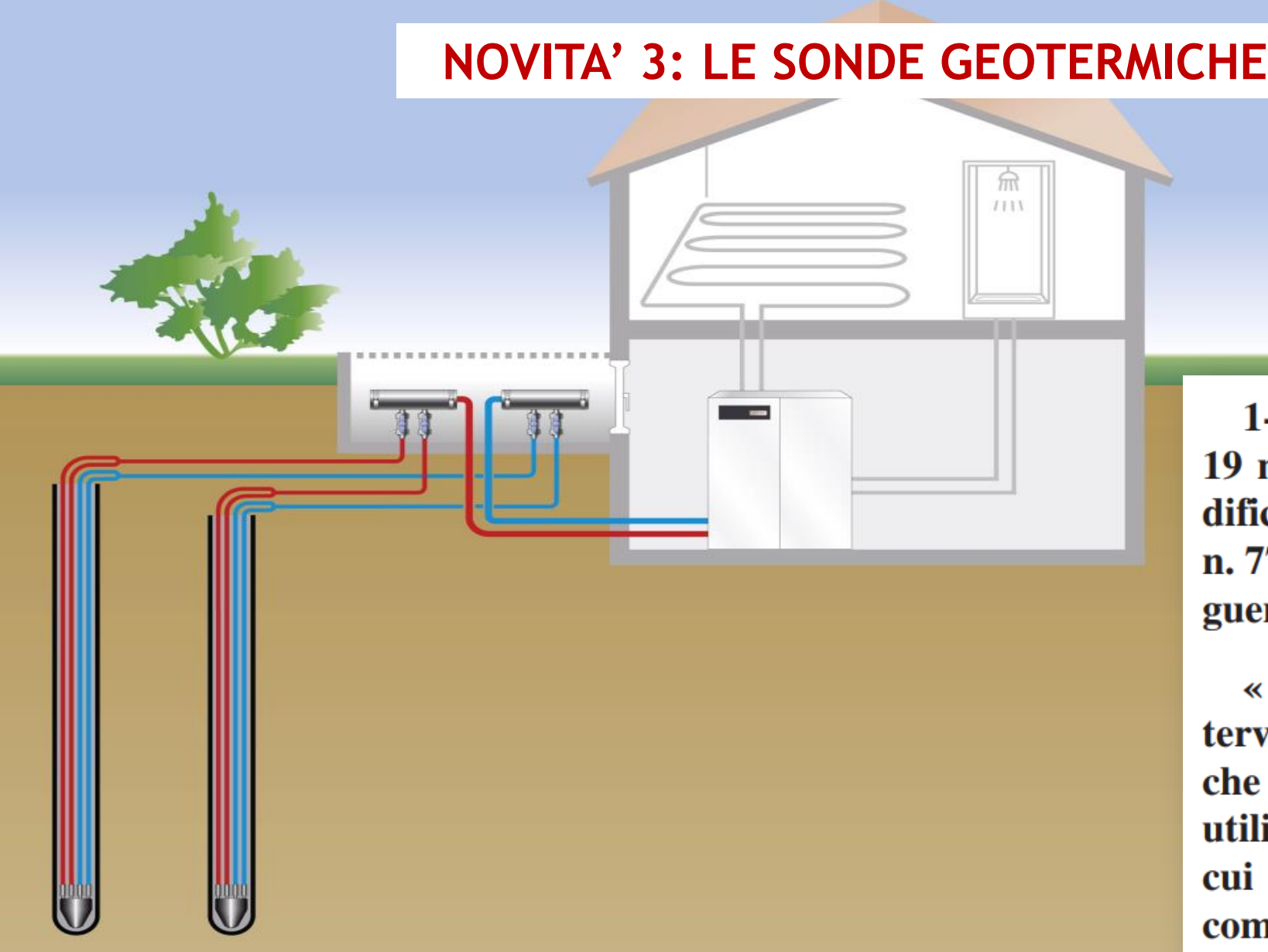
Comma 1-bis art. 15

1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« **1.1.** Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1 ».

Novità anche per gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici: art. 10:

estensione del campo di applicazione del modello unico semplificato anche agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera.



NOVITA' 4: Demolizione e ricostruzione in area vincolata, cambia il Testo Unico edilizia

In alcune aree vincolate, gli interventi di demolizione e ricostruzione, realizzati con diverse sagoma, volumetria e caratteristiche tipologiche, saranno classificati come **ristrutturazione edilizia** e non più come nuova costruzione.

Illustrazione di Laura Cattaneo/Il Sole 24 Ore

ART.28 Comma 5-bis

5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), sesto periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo, »;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria ».

NOVITA' 5: Revisione prezzi e regole per la compensazione

DISEGNO DI LEGGE n.2588

ART.25

sione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l'anno 2022.

Camera dei deputati)

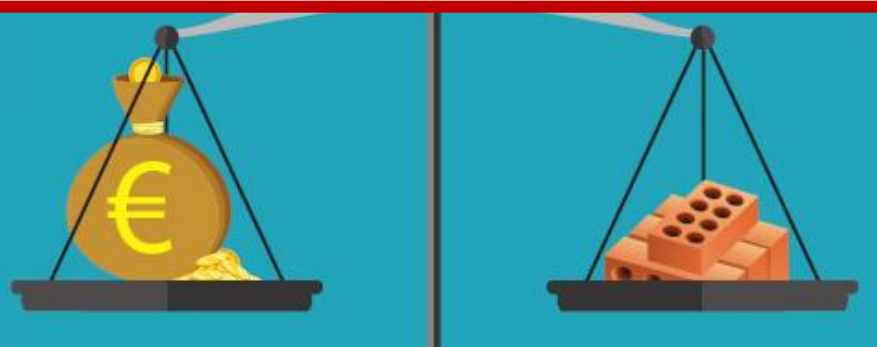
sione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

DISEGNO DI LEGGE n.2588

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

ART.25



Regole per la compensazione

5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

 **agenzia**
Entrate



► Edifici collabenti ed impianto di riscaldamento

Risposta n. 59/2022

OGGETTO: Superbonus - demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

«...In particolare, ai fini dell'applicazione del Superbonus nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici è necessario che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, **siano dotati di impianti di riscaldamento funzionante o riattivabile** con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presenti nell'immobile oggetto di intervento. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Tale condizione è richiesta anche per gli **edifici collabenti**, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante.

Relazione che attesti:

- **Presenza impianto**
- **Collocazione**
- **Potenziale riattivazione**

Al riguardo, sentito l'Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (ENEA), si ritiene che, **poiché la norma esonera solo dal produrre l'APE iniziale**, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) effettuati sui predetti edifici, **è necessario**, in particolare, che per gli interventi di efficienza energetica sia comunque dimostrato, sulla base di una **relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto di riscaldamento** rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e che tale **impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.**

CIRCOLARE N. 2/E- PARAGRAFO 6: CUMULABILITA'

ECOBONUS E BONUS FACCIATE

Qualora si attuino interventi sull'involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito dell'isolamento termico dell'involucro dell'intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al “bonus facciate”, sia interventi di isolamento della restante parte dell'involucro (facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, superfici orizzontali e verticali confinanti con vani freddi e terreno), esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi al cd. “ecobonus” - il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a 21 condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.